

Studio Legale Operamolla
via Tasselgardo, 7 – tel.0883/480392- Trani
via Dante, 201 - Bari

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

Sezione Terza bis

MOTIVI AGGIUNTI al ricorso R.G. n.6517/2019, udienza 16.7.2019

per la professoressa **BUFANO Daniela**, nata a Bari il 29.6.1976, C.F.: BFNDNL76H69A662W, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente per procura in calce al ricorso notificato il 24.5.2019 dall'avv. Nicola Grosso, PEC: nicola.grosso@pec.ordineavvocatitrani.it C.F.: GRS NCL 71R07 A285M, e dall'avv. Vincenzo Operamolla, PEC: vincenzo.operamolla@pec.ordineavvocatitrani.it, C.F.: PRM VCN 68R17 A662W, ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata vincenzo.operamolla@pec.ordineavvocatitrani.it, in conformità a quanto disposto dalla recente giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 10143/2012), fax per comunicazioni: 0883/489928,

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (MIUR), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12,

e nei confronti

della professoressa **Maria Rosaria De Simone**, nata a [REDACTED]

[REDACTED], ivi residente alla [REDACTED]

[REDACTED], ammessa alla prova orale, (controinteressata),

Con il ricorso principale

per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari ritenute idonee.

a) del Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR m_pi.AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. R.0000395 del 27-03-2019 di approvazione dell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale del Concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.11.2017 e dell'allegato elenco degli ammessi nella parte in cui è stata esclusa la ricorrente (**All.n.1**);

b) del Bando di Concorso indetto dal MIUR con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.90 del 24.11.2017 (**All.n.2**), avente ad oggetto il Corso- Concorso nazionale, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche nazionale, ed in particolare:

- art.6, comma 8, “prova preselettiva” nella parte in cui prevede che sulle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'art.8, n.8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile;
- art.8, comma 2, “prova scritta” nella parte in cui prevede che la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR;
- art.8, comma 4, avente ad oggetto “prova scritta” nella parte in cui prevede che la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti

di lingua straniera;

- art.8, comma 5, avente ad oggetto “prova scritta” nella parte in cui prevede che i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d’esame di cui all’art.10, comma 2 del decreto ministeriale;

- art.8, comma 8, avente ad oggetto “prova scritta” nella parte in cui prevede che a ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.

- art.8, comma 9, avente ad oggetto “prova scritta” nella parte in cui prevede che i quadri di riferimento di cui all’art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta;

- art.8, comma 12, avente ad oggetto “prova scritta” nella parte in cui prevede che qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti;

c) il Decreto del MIUR 3 agosto 2017, n. 138 (**All.n.3**) avente ad oggetto: “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle

procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare:

- l'art.10, comma 2, nella parte in cui si stabilisce: “i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie:

a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;

b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;

d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;

e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;

f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;

g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento

alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;

h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;

i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea”;

- sempre l’art.10, comma 4, nella parte in cui prevede che: “Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono nella prova scritta il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 2, ultimo periodo”;

- l’art.12 comma 2, nella parte in cui prevede che “a ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta é dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale”;

- l’art.13 comma 1 lettera C, nella parte in cui prevede che con decreto del Ministro è istituito un Comitato tecnico- scientifico per la redazione: c) dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove di cui al presente articolo, incluse quelle di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 17

d) della nota del MIUR m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0011180. del 22-03-2019 di abbinamento dei candidati alle

commissioni esaminatrici (**All.n.4**);

e) della nota del MIUR pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.73 del 14.09.2018 (**All. n.5**) con cui si comunica: *“la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali si svolgerà in data 18 ottobre 2018, alle ore 10,00”*

f) dell’avviso di rinvio della prova scritta per i candidati della regione Sardegna, pubblicato sul sito istituzionale del MIUR il 17.10.2018 relativo prova scritta regione Sardegna. Corso – concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali con il quale si comunicava che a seguito dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 62 del 17/10/2018, il giorno e l'ora di svolgimento della suddetta prova, limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della regione Sardegna, sarà reso noto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie speciale, Concorsi ed esami, del 9 novembre 2018 (**All. n.6**), e quindi, dell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.89 del 9.11.2018 (**All. n.7**) in cui si comunica che *“la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali si svolgerà, limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della Regione Sardegna, in data 13 dicembre 2018, alle ore 10,00”*;

g) del decreto direttoriale m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0020023. del 26-11-2018 con il quale *“si pubblica l’elenco*

delle sedi di esame - con la rispettiva ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico - presso le quali si terrà la prova scritta, secondo il calendario reso noto con l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 09.11.2018" (All. n.8);

h) dell'avviso Miur del 6.12.2018 e del decreto del Direttore Generale del MIUR 1178 dell'11.12.2018 con il quale è stata fissata la data del 13.12.2018 per l'espletamento delle prove scritte da parte di candidati muniti di ordinanze o decreti cautelari (**All. n.9**);

i) del verbale n.12 del 6.3.2019 di continuazione delle operazioni correzione e valutazione delle prove scritte della sottocommissione n.19 costituita con decreto direttoriale n.2080 del 31.12.2018 relativamente alla parte dell'elaborato codice 4813 (**All. n.10**) e della scheda di valutazione codice elaborato 4813 (**All. n.11**) nonché del verbale delle operazioni di scioglimento dell'anonimato redatto dal nucleo Carabinieri del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca il 26.3.2019, aperto e chiuso alle ore 12,35 (**All. n.12**);

l) del verbale n.3 del 25.1.2019 con i relativi allegati della commissione del corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici di approvazione della griglia di valutazione da utilizzare per la correzione dei quesiti a risposta aperta (**All. n.14**);

m) degli avvisi del 17.10.2018 (**All. n.1454**) e del 12.12.2018 (**All. n.16**) contenuti i quadri di riferimento di cui all'art.8 comma 9 del bando (**All. n.2**) e di cui all'art.13 comma 1 lettera c del decreto MIUR del 3.8.2017 n.138 (**All. n.3**);

n) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale,

ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura concorsuale, ed in particolare delle eventuali convocazioni alle prove orali dei candidati risultati idonei e ammessi e /o formazione delle graduatorie.

CON IL PRESENTE MOTIVO AGGIUNTO

Per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari ritenute idonee:

o) del verbale n.3 del 25.1.2019 della commissione nominata con decreto dipartimentale m_pi .AODPIT .REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 0001105.19-07-2018 e relativi allegati anche non conosciuti (**All.24**);

p) del decreto dipartimentale m_pi .AODPIT .REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 0001105.19-07-2018 (**All.25**);

q) del decreto dipartimentale m_pi .AODPIT .REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 002080.31-12-2018 e relativi allegati (**All.26**);

r) dell'Avviso MIUR.AODGPER.REGISTRO UFFICIALE (U) .0002757.16-01-2018 (**All.27**).

INCOMPATIBILITÀ DEI COMMISSARI E CONSEGUENTE CADUCAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI – PREVIA SOSPENSIVA –

Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del

d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità delle procedure concorsuali. Violazione di circolari amministrative. Violazione e falsa applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per omesso controllo su dichiarazioni mendaci. Eccesso di potere. Manifesta ingiustizia.

I giudizi formulati dalla Commissione esaminatrice e dalle Sotto-Commissioni nominate vanno impugnati in quanto espressi in applicazione di criteri di valutazione che, tuttavia, erano *ab origine* invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito.

Nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 (All.24 con allegati bozza di correzione, verbale di continuazione delle operazioni di correzione e griglia con sottoscrizione dei membri delle 37 sottocommissioni) l'organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale (nominata con decreto dipartimentale 1105 del 19.7.2018, All.25), ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi.

In tale consesso vi erano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina né tanto meno compiere quelle valutazioni, ampiamente discrezionali, volte alla selezione dei candidati vincitori (cfr. All. 24).

L'oggettivo nesso di consequenzialità tra il provvedimento presupposto (la costituzione della Commissione esaminatrice e delle Sotto-Commissioni) e il successivo atto (l'adozione dei criteri) comporta inevitabilmente che l'illegittimità del primo ridondi sul secondo, imponendone la caducazione degli effetti giuridici (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2018, n. 3169; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2168).

Non vi è dubbio alcuno che l'invalidità del verbale n. 3/2019 discenda dalla insanabile illegittimità del decreto dipartimentale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 (All.26), nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.

Con riferimento alle dottoresse Davoli e Busceti le stesse hanno svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso.

In tal senso, l'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso *de quo*, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «*non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici*».

Come ben chiarito anche nell'avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissioni esaminatrici, di cui alla nota dirigenziale prot. n. 0002757 del 16 gennaio 2018 (All.27), la disposizione in parola delineava una specifica causa – chiara ed inderogabile – di incompatibilità

all'assunzione dell'incarico.

E' evidente, e non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l'attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.

Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci.

Infatti al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, per cui, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

La carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del *munus publicum* rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale.

Come noto, sono molteplici le occasioni di confronto e coordinamento istituzionale tra la figura del Sindaco e quella del Dirigente Scolastico, che la disciplina di settore prevede con riferimento all'organizzazione e programmazione delle attività di formazione ed istruzione sul territorio cittadino. La cooperazione istituzionale risulta necessaria in numerosi settori di intervento, dalla manutenzione degli immobili e pulizia delle aree,

alla fornitura di servizi (quali a titolo esemplificativo le mense) e finanche alla stessa pianificazione della rete scolastica.

Quindi la possibile interferenza delle rispettive funzioni imponeva di attuare, anche nella presente vicenda, quei presidi di tutela che l'ordinamento giuridico ha introdotto per evitare l'alterazione del meccanismo di selezione concorsuale.

Sul punto, l'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 è assolutamente chiaro nel disporre che l'Amministrazione debba conformarsi, tra gli altri, al principio secondo il quale la composizione delle Commissioni deve essere fatta «(...) *necessariamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni di categoria*».

Pertanto, occorre considerare che militavano anche ragioni di opportunità amministrativa ad escludere la nomina del dott. Marcucci, già dirigente tecnico dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito provinciale di Benevento ed ora collocato in quiescenza.

Con ogni evidenza, la carica assunta comportava inevitabilmente un importante impegno in termini, quanto meno, di tempo dedicato allo svolgimento dei compiti istituzionali, dovendo far fronte alle ovvie esigenze della propria comunità e, quindi, sovrintendere al corretto ed efficiente funzionamento degli uffici comunali.

Ne è riprova che, il dott. Marcucci è risultato presente nello stesso giorno – finanche negli stessi orari o comunque in intervalli temporali non congrui – nelle adunanze convocate sia dalla Giunta Comunale che dalla Sotto-Commissione esaminatrice n. 12.

Anche a voler prescindere dalla possibile falsità delle verbalizzazioni, eventualmente da accertare in altra sede, ciò non di meno la circostanza lascia supporre l'eventualità, più che fondata, che l'organo tecnico di valutazione abbia sovente potuto procedere (o almeno iniziare) ad esaminare gli elaborati anche in composizione non completa.

In tal caso, le operazioni sarebbero chiaramente invalide, posto che, secondo orientamento consolidato, la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 14 novembre 2018, n. 10964. Negli stessi termini, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362; Cons. Stato, Sez. IV, 14 marzo 2016, n. 999).

Infine, è necessario evidenziare che la nomina in parola si pone in stridente contrasto anche con un principio generale dell'ordinamento giuridico che, invero, avrebbe dovuto comunque impedire la designazione del dott. Marcucci.

Come noto, infatti, la situazione di conflitto di interessi comporta un dovere di astensione ai sensi dell'art. 51, co. 2 cod. proc. civ., estensibile a tutti i campi dell'azione amministrativa quale applicazione dell'obbligo costituzionale d'imparzialità, soprattutto in materia concorsuale: costituisce in tal senso, un insegnamento consolidato in giurisprudenza che «*Esiste un*

obbligo generale di astensione dei membri di collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l'interesse pubblico» (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2005, n. 7149 e da ultimo cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1962).

Tale regola rappresenta un canone di condotta indefettibile del soggetto preposto all'espletamento di funzioni pubbliche, come sancito dall'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 che prescrive un generale obbligo di astensione ogni qual volta sussistano "gravi ragioni di convenienza", nonché dall'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, in forza del quale *"il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

Oltre alla carica elettiva come sindaco, risulta che il dott. Marcucci sia stato responsabile dell'organizzazione presso l'Università Telematica *"Pegaso"* di un corso a pagamento finalizzato proprio alla preparazione per il concorso di cui è causa con conseguente cointeressenza economica con i candidati che a tale attività formativa hanno preso parte.

Pertanto il Ministero resistente, prima di procedere alla nomina del dott. Marcucci, avrebbe dovuto porre in essere le dovute verifiche sulle autocertificazioni rese ex art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonostante le informazioni inerenti all'attività come formatore fossero agevolmente reperibili su internet.

L'omessa vigilanza sulle dichiarazioni mendaci comporta quindi l'evidente

illegittimità dei provvedimenti impugnati.

* * * * *

Per questi motivi la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che il Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, voglia accogliere il ricorso principale e il motivo aggiunto e:

1) sospendere i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe e quelli indicati nel motivo aggiunto, previa concessione di idonee misure cautelari ed in particolare con l'ordine di ammettere la ricorrente con riserva allo svolgimento delle successive fasi del concorso, o in via subordinata di ordinare al Ministero competente di sospendere la convocazione e l'espletamento delle successive prove orali della procedura concorsuale e le ulteriori conseguenti fasi concorsuali, ovvero in subordine, sempre in accoglimento del ricorso e del motivo aggiunto, porre nel nulla l'intera procedura concorsuale;

2) provvedere sulle spese come per legge.

Documenti come da indice.

Trani, 10 luglio 2019

avv. Nicola Grosso

avv. Vincenzo Operamolla

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE: l'avv. Vincenzo Operamolla, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani in data 17.2.99, ai sensi della legge 53/94 ha notificato il presente motivo aggiunto al ricorso R.G. n.6517/2019 al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12**, mediante spedizione di copia conforme dall'Ufficio Postale di Trani.

Data del Timbro Postale.

avv. Vincenzo Operamolla

altra copia conforme ha notificato **alla professoressa Maria Rosaria De Simone, residente in** [REDACTED], mediante spedizione dall'Ufficio Postale di Trani.

Data del Timbro Postale.

avv. Vincenzo Operamolla

altra copia conforme ha notificato al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), in persona del Ministro pro tempore, nella sua sede in Roma al viale Trastevere n.76/a**, mediante spedizione di copia conforme dall'Ufficio Postale di Trani.

Data del Timbro Postale.

avv. Vincenzo Operamolla